



27.3.2017

A8-0048/2017/err01

ERRATUM

alla relazione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Daniel Dalton
A8-0048/2017

Formulare l'emendamento 38 come segue:

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Affinché un'omologazione resti valida, il costruttore deve informare l'autorità che ha omologato il tipo di veicolo delle eventuali modifiche delle caratteristiche del tipo o delle prescrizioni in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali ad esso applicabili. È quindi importante che la validità delle schede di omologazione rilasciate sia limitata nel tempo e che tali schede possano essere rinnovate solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato e accertato che il tipo di veicolo continua a soddisfare tutte

Emendamento

(30) Affinché un'omologazione resti valida, il costruttore deve informare l'autorità che ha omologato il tipo di veicolo delle eventuali modifiche delle caratteristiche del tipo o delle prescrizioni in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali ad esso applicabili. È quindi importante che la validità delle schede di omologazione rilasciate sia limitata nel tempo e che tali schede possano essere rinnovate solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato e accertato che il tipo di veicolo continua a soddisfare tutte

le prescrizioni applicabili. Inoltre, si dovrebbero chiarire le condizioni per l'estensione delle omologazioni al fine di garantire a livello dell'Unione un'applicazione uniforme delle procedure e delle prescrizioni in materia di omologazione.

le prescrizioni applicabili. Inoltre, si dovrebbero chiarire le condizioni per l'estensione delle omologazioni al fine di garantire a livello dell'Unione un'applicazione uniforme delle procedure e delle prescrizioni in materia di omologazione. ***Tuttavia, a causa della natura di alcuni sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, ad esempio gli specchietti retrovisori, i tergicristalli e gli pneumatici, tali requisiti sono più statici. In altri casi, ad esempio i sistemi che sono connessi alla gestione delle emissioni, potrebbe essere necessario limitare il periodo di validità, come nel caso dei veicoli. Pertanto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di istituire un elenco dei sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti interessati da un periodo di validità limitato.***

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)

È inserito l'emendamento seguente 339 dopo l'emendamento 201:

Emendamento 339

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
2. Il paragrafo 1 si applica ai veicoli completi per un periodo di dodici mesi dalla data di cessazione della validità dell'omologazione UE e ai veicoli completati per un periodo di diciotto mesi da tale data.	<i>abrogato</i>

(L'emendamento è stato approvato in commissione, ma non figurava nel testo trasmesso alla traduzione.)

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)